

a cura di **Andrea Pais**



della stessa
collana



vai alla scheda
del libro

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

*D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
aggiornato con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203
relativa alle disposizioni in materia di lavoro*

*Contiene le tabelle delle sanzioni,
degli adempimenti e un ricco indice analitico*

CON AGGIORNAMENTI ON LINE

XI EDIZIONE



EPC
EDITORE

**Edizione
POCKET**

Come scaricare gli aggiornamenti

EPC Editore ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente gli eventuali aggiornamenti che potrebbero intervenire dopo la pubblicazione del volume. Qualora disponibili, potranno essere scaricati attraverso la seguente procedura.

1. accedi alla sezione My EPC

vai sul sito www.epc.it (inserisci le credenziali utilizzate per l'acquisto o effettua una nuova registrazione)



2. attiva il tuo contenuto digitale

- entra nella sezione **Contenuti digitali** cliccando su *I tuoi contenuti digitali*
- inserisci il **codice etichetta** che si trova **in fondo a questa pagina** e premi **Attiva**
- ne **La mia libreria** saranno attivi i contenuti eventualmente disponibili, clicca su *Vedi contenuti* per visualizzarli o scaricarli

etichetta su cartaceo

Per informazioni o chiarimenti:



Servizio assistenza 06 33245273 - tecnico@epclibri.it

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Andrea Pais

**TESTO UNICO
PER LA SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO**

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
aggiornato con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203
relativa alle disposizioni in materia di lavoro**

*Contiene la tabella delle sanzioni e degli adempimenti
e un ricco indice analitico*

XI edizione



Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ISBN 978-88-9288-305-5 gennaio 2025

Copyright © 2011-2025

EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma

Servizio Clienti: 06 33245271/277 - clienti@epc.it

Redazione: 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).

La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume.

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/d-lgs-81-08-Testo-unico-per-la-salute-e-sicurezza-11ed/5540>

INDICE GENERALE

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro..... 25

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI 28

CAPO I - Disposizioni generali..... 28

Art. 1 - Finalità 28

Art. 2 - Definizioni 29

Art. 3 - Campo di applicazione 32

Art. 4 - Computo dei lavoratori..... 38

CAPO II - Sistema istituzionale..... 39

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro..... 39

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro..... 41

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento..... 44

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 45

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 47

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 52

Art. 11 - Attività promozionali..... 52

Art. 12 - Interpello 55

Art. 13 - Vigilanza 55

Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori..... 57

Art. 14 - bis - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro	60
CAPO III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	61
Sezione I - Misure di tutela e obblighi	61
Art. 15 - Misure generali di tutela	61
Art. 16 - Delega di funzioni	62
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.....	63
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.....	63
Art. 19 - Obblighi del preposto.....	68
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori	69
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi	70
Art. 22 - Obblighi dei progettisti	70
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.....	71
Art. 24 - Obblighi degli installatori	71
Art. 25 - Obblighi del medico competente	71
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	73
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	77
Sezione II - Valutazione dei rischi	80
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.....	80
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	82
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione.....	85
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione	86
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione	86
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni	87
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione	90

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	90
Art. 35 - Riunione periodica.....	92
Sezione IV - <i>Formazione, informazione e addestramento</i>	92
Art. 36 - Informazione ai lavoratori.....	92
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	93
Sezione V - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	97
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente	97
Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente	98
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale	99
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria	99
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica	102
Sezione VI - <i>Gestione delle emergenze</i>	102
Art. 43 - Disposizioni generali	102
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato	103
Art. 45 - Primo soccorso	104
Art. 46 - Prevenzione incendi	105
Sezione VII - <i>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</i>	106
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	106
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	107
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo	108
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ...	109
Art. 51 - Organismi paritetici	110
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità	112

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
<hr/>	
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali	113
Art. 53 - Tenuta della documentazione	113
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione	115
CAPO IV - Disposizioni penali	115
Sezione I - Sanzioni	115
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	115
Art. 56 - Sanzioni per il preposto	117
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori	117
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente	117
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori	118
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	118
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale	118
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa	118
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO	119
CAPO I - Disposizioni generali	119
Art. 62 - Definizioni	119
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza.....	119
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro	120
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei	120
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.....	121
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	121
CAPO II - Sanzioni	122
Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	122

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	122
CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro	122
Art. 69 - Definizioni	122
Art. 70 - Requisiti di sicurezza	123
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro	124
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	127
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento	128
Art. 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	129
CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale	130
Art. 74 - Definizioni	130
Art. 75 - Obbligo di uso	130
Art. 76 - Requisiti dei DPI	131
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro	131
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori	132
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso	133
CAPO III - Impianti e apparecchiature elettriche	133
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro	133
Art. 81 - Requisiti di sicurezza	134
Art. 82 - Lavori sotto tensione	134
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive	135
Art. 84 - Protezioni dai fulmini	135
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature	135
Art. 86 - Verifiche e controlli	136
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	136
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	138
CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	138
Art. 88 - Campo di applicazione	138

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 89 - Definizioni	139
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.....	140
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione.....	143
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	144
Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.....	145
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi	145
Art. 95 - Misure generali di tutela	146
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	146
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	147
Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	148
Art. 99 - Notifica preliminare	150
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento	150
Art. 101 - Obblighi di trasmissione.....	152
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza	152
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	152
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi	152
Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili	153
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	154
Sezione I - Campo di applicazione	154
Art. 105 - Attività soggette	154
Art. 106 - Attività escluse	154
Art. 107 - Definizioni	155
Sezione II - Disposizioni di carattere generale	155
Art. 108 - Viabilità nei cantieri.....	155
Art. 109 - Recinzione del cantiere	155
Art. 110 - Luoghi di transito.....	155

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	155
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali	157
Art. 113 - Scale	157
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro	159
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	159
Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	160
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive	161
Sezione III - <i>Scavi e fondazioni</i>	162
Art. 118 - Splateamento e sbancamento	162
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli	162
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi	163
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi	163
Sezione IV - <i>Ponteggi in legname e altre opere provvisionali</i>	164
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali	164
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	164
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature	165
Art. 125 - Disposizione dei montanti	165
Art. 126 - Parapetti	165
Art. 127 - Ponti a sbalzo	166
Art. 128 - Sottoponti	166
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	166
Art. 130 - Andatoie e passerelle	166
Sezione V - <i>Ponteggi fissi</i>	167
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	167
Art. 132 - Relazione tecnica	167
Art. 133 - Progetto	168

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 134 - Documentazione.....	168
Art. 135 - Marchio del fabbricante.....	169
Art. 136 - Montaggio e smontaggio	169
Art. 137 - Manutenzione e revisione	170
Art. 138 - Norme particolari	170
Sezione VI - Ponteggi mobili	171
Art. 139 - Ponti su cavalletti	171
Art. 140 - Ponti su ruote a torre	171
Sezione VII - Costruzioni edilizie	172
Art. 141 - Strutture speciali	172
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili	172
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine	172
Art. 144 - Resistenza delle armature	173
Art. 145 - Disarmo delle armature	173
Art. 146 - Difesa delle aperture.....	173
Art. 147 - Scale in muratura.....	173
Art. 148 - Lavori speciali.....	174
Art. 149 - Paratoie e cassoni.....	174
Sezione VIII - Demolizioni	174
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture	174
Art. 151 - Ordine delle demolizioni	175
Art. 152 - Misure di sicurezza	175
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione.....	175
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione	175
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento.....	176
Art. 156 - Verifiche.....	176
CAPO III - Sanzioni	176
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	176

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81	INDICE GENERALE
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori.....	177
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti.....	177
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi	178
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	178
CAPO I - Disposizioni generali	178
Art. 161 - Campo di applicazione	178
Art. 162 - Definizioni	179
Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro	180
Art. 164 - Informazione e formazione	180
CAPO II - Sanzioni	180
Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.....	180
Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto	181
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	181
CAPO I - Disposizioni generali	181
Art. 167 - Campo di applicazione	181
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro	182
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento	182
CAPO II - Sanzioni	183
Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	183
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto	183
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI ..	183
CAPO I - Disposizioni generali.....	183
Art. 172 - Campo di applicazione.....	183
Art. 173 - Definizioni	184
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	184
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro	184

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro	184
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria	185
Art. 177 - Informazione e formazione	185
CAPO III - Sanzioni	186
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	186
Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto	186
TITOLO VIII - AGENTI FISICI	186
CAPO I - Disposizioni generali	186
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione.....	187
Art. 181 - Valutazione dei rischi	187
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	187
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili	188
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori	188
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria	189
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio	189
CAPO II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	189
Art. 187 - Campo di applicazione.....	189
Art. 188 - Definizioni	189
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione	190
Art. 190 - Valutazione del rischio.....	190
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile ..	192
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione.....	192
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali	193
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione	194
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori	194
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria.....	194

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81	INDICE GENERALE
Art. 197 - Deroghe	194
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.....	195
CAPO III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni	195
Art. 199 - Campo di applicazione.....	195
Art. 200 - Definizioni	196
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione	196
Art. 202 - Valutazione dei rischi.....	196
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione.....	197
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria.....	198
Art. 205 - Deroghe.....	199
CAPO IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	200
Art. 206 - Campo di applicazione.....	200
Art. 207 - Definizioni	200
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione	202
Art. 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi.....	204
Art. 210 - Misure di prevenzione e protezione.....	205
Art. 210- <i>bis</i> - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	207
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria.....	208
Art. 212 - Linee guida.....	208
CAPO V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.....	209
Art. 213 - Campo di applicazione.....	209
Art. 214 - Definizioni	209
Art. 215 - Valori limite di esposizione	210

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi.....	211
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi	212
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria.....	213
Capo VI - Sanzioni	213
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	213
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente	214
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE	214
CAPO I - Protezione da agenti chimici	214
Art. 221 - Campo di applicazione	214
Art. 222 - Definizioni	215
Art. 223 - Valutazione dei rischi	216
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	217
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione	218
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze	220
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	221
Art. 228 - Divieti	221
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria	222
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio	223
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori.....	224
Art. 232 - Adeguamenti normativi	224
CAPO II - Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione	225
Sezione I - Disposizioni generali.....	225
Art. 233 - Campo di applicazione	225
Art. 234 - Definizioni	225
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro	227
Art. 235 - Sostituzione e riduzione.....	227
Art. 236 - Valutazione del rischio.....	228

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	229
Art. 238 - Misure tecniche	230
Art. 239 - Informazione e formazione	231
Art. 240 - Esposizione non prevedibile.....	232
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari.....	232
Sezione III - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	233
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	233
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie	234
Art. 244 - Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità	235
Art. 245 - Adeguamenti normativi	237
CAPO III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto ..	237
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i>	
Art. 246 - Campo di applicazione.....	237
Art. 247 - Definizioni	237
Sezione II - <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	238
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto.....	238
Art. 249 - Valutazione del rischio.....	238
Art. 250 - Notifica	239
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione.....	239
Art. 252 - Misure igieniche.....	240
Art. 253 - Controllo dell'esposizione	241
Art. 254 - Valore limite	242
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari.....	243
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	243
Art. 257 - Informazione dei lavoratori	244
Art. 258 - Formazione dei lavoratori	245

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria.....	246
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.....	246
Art. 261 - Mesoteliomi.....	247
Capo IV - Sanzioni	247
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.....	247
Art. 263 - Sanzioni per il preposto	248
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente	248
Art. 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti.....	248
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori.....	248
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	248
CAPO I	248
Art. 266 - Campo di applicazione.....	248
Art. 267 - Definizioni	249
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici.....	249
Art. 269 - Comunicazione	250
Art. 270 - Autorizzazione	250
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro	251
Art. 271 - Valutazione del rischio.....	251
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	252
Art. 273 - Misure igieniche.....	253
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	253
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	254
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali.....	255
Art. 277 - Misure di emergenza	255
Art. 278 - Informazioni e formazione.....	255
CAPO III - Sorveglianza sanitaria	256
Art. 279 - Prevenzione e controllo	256

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81	INDICE GENERALE
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	257
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso	258
CAPO IV - Sanzioni	258
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	258
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti	259
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente	259
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori	259
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	259
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO	259
Art. 286- <i>bis</i> - Ambito di applicazione.....	260
Art. 286- <i>ter</i> - Definizioni.....	260
Art. 286- <i>quater</i> - Misure generali di tutela.....	260
Art. 286- <i>quinqies</i> - Valutazione dei rischi.....	261
Art. 286- <i>sexies</i> - Misure di prevenzione specifiche.....	262
Art. 286- <i>septies</i> - Sanzioni.....	263
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	263
CAPO I - Disposizioni generali	263
Art. 287 - Campo di applicazione	263
Art. 288 - Definizioni	264
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro	265
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni	265
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione	265
Art. 291 - Obblighi generali.....	265
Art. 292 - Coordinamento	266
Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	266
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni	266

INDICE GENERALE	D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori	267
Art. 295 - Termini per l'adeguamento	268
Art. 296 - Verifiche	268
CAPO III - Sanzioni	268
Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	268
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	269
Art. 298 - Principio di specialità	269
Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi.....	269
Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	269
Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758	270
Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.....	270
Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.....	270
Art. 302-bis - Potere di disposizione.....	271
Art. 303 - Circostanza attenuante.....	271
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	271
Art. 304 - Abrogazioni	271
Art. 305 - Clausola finanziaria	272
Art. 306 - Disposizioni finali.....	273
 ALLEGATI	
ALLEGATO I - <i>Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</i>	275
ALLEGATO I-bis - <i>Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27</i>	276

ALLEGATO II - <i>Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)</i>	278
ALLEGATO 3A - <i>Contenuti della cartella sanitaria e di rischio</i>	279
ALLEGATO 3B - <i>Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori</i>	282
ALLEGATO IV - <i>Requisiti dei luoghi di lavoro</i>	284
ALLEGATO V - <i>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione</i>	310
ALLEGATO VI - <i>Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</i>	345
ALLEGATO VII - <i>Verifiche di attrezzature</i>	353
ALLEGATO VIII - <i>Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</i>	356
ALLEGATO IX - <i>Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici</i>	403
ALLEGATO X - <i>Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)</i>	404
ALLEGATO XI - <i>Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori</i>	404
ALLEGATO XII - <i>Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99</i>	405
ALLEGATO XIII - <i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i>	405
ALLEGATO XIV - <i>Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</i>	409
ALLEGATO XV - <i>Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</i>	412
ALLEGATO XV.1 - <i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.</i> ...	419

ALLEGATO XV.2. - <i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.</i>	420
ALLEGATO XVI - <i>Fascicolo con le caratteristiche dell'opera</i>	420
ALLEGATO XVII - <i>Idoneità tecnico professionale</i>	431
ALLEGATO XVIII - <i>Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali</i>	432
ALLEGATO XIX - <i>Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi</i>	437
ALLEGATO XX	452
ALLEGATO XXI - <i>Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota</i>	455
ALLEGATO XXII - <i>Contenuti minimi del P.I.M.U.S.</i>	466
ALLEGATO XXIII - <i>Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre</i>	467
ALLEGATO XXIV - <i>Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza</i>	468
ALLEGATO XXV - <i>Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici</i>	471
ALLEGATO XXVI - <i>Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni</i>	477
ALLEGATO XXVII - <i>Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio</i>	478
ALLEGATO XXVIII - <i>Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione</i>	479
ALLEGATO XXIX - <i>Prescrizioni per i segnali luminosi</i>	479
ALLEGATO XXX - <i>Prescrizioni per i segnali acustici</i>	480
ALLEGATO XXXI - <i>Prescrizioni per la comunicazione verbale</i>	481
ALLEGATO XXXII - <i>Prescrizioni per i segnali gestuali</i>	482
ALLEGATO XXXIII - <i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	485
ALLEGATO XXXIV - <i>Requisiti minimi</i>	487
ALLEGATO XXXV	490

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81	INDICE GENERALE
ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici	492
ALLEGATO XXXVII	503
ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale di cui al Titolo IX, Capo I	517
ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria	520
ALLEGATO XL - Divieti	521
ALLEGATO XLI	521
ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi	522
ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale di cui al Titolo IX, Capo II	523
ALLEGATO XLIII-bis - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria	528
ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici	528
ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico	529
ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati	529
ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento	552
ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali	554
ALLEGATO XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	557
ALLEGATO L	558
ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	562
TABELLA DELLE SANZIONI	563
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI	685
INDICE ANALITICO	705

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008

Testo coordinato con le modifiche apportate da: D.L. 3/6/2008, n. 97, conv. con mod. L. 2/8/2008, n. 129; D.L. 25/6/2008, n. 112, conv. con mod. L. 6/8/2008, n. 13; D.L. 30/12/2008, n. 207, conv. con mod. L. 27/2/2009, n. 14; L. 18/6/2009, n. 69; L. 7/7/2009, n. 88; D.Lgs. 3/8/2009, n. 106; D.L. 30/12/2009, n. 194 conv. con mod. L. 26/2/2010, n. 25; D.L. 31/5/2010 n. 78, conv. con mod. L. 30/7/2010, n. 122; L. 4/6/2010, n. 96; L. 13/8/2010, n. 136; Corte costituzionale, con sentenza 2/11/2010, n. 310; D.L. 29/12/2010, n. 225, conv. con mod. L. 26/2/2011, n. 10; Accordo 21/12/2011, in vigore dal 26/1/2012; Accordo 22/2/2012; D.L. 12/5/2012 n. 57 conv. con mod. L. 12/7/2012, n. 101; D. 9/7/2012; D. 6/8/2012; Legge 1/10/2012 n. 177, L. 24/12/2012 n. 288; D.Lgs. 13/3/2013, n. 32; D.P.R. 28/3/2013 n. 44; D.L. 21/6/2013, n. 69, conv. con mod. L. 9/8/2013, n. 98; D.L. 28/6/2013, n. 76, conv. con L. 9/8/2013, n. 99; D.L. 14/8/2013, n. 93 conv. con mod. L. 15/10/2013 n. 119; D.L. 31/8/2013, n. 101 conv. con mod. L. 30/10/2013, n. 125; D.L. 23/12/2013, n. 145, conv. con mod. L. 21/2/2014, n. 9; D.Lgs. 19/2/2014, n. 19; L. 30/10/2014, n. 161; D.Lgs. 15/6/2015, n. 81; L. 29/7/2015, n. 115; D.Lgs. 14/9/2015, n. 151. D.L. 30/12/2015, n. 210 conv. con mod. L. 25/2/2016, n. 21; D.Lgs. 15/2/2016, n. 39; Avviso di rettifica al D.Lgs. 39/2016; Accordo 7/7/2016; D.M. 12/7/2016; D.Lgs. 1/8/2016 n. 159; D.L. 30/12/2016, n. 244 con. con mod. L. 27/2/2017, n. 19; D.L. 4/10/2018, n. 113 con. con mod. L. 1/12/2018, n. 132; D.Lgs. 19/2/2019 n. 17; D.I. 2/5/2020; D.Lgs. 1/6/2020, n. 44; D.Lgs. 31/7/2020, n. 101; D.L. 7/10/2020, n. 125 conv. con mod. L. 27/11/2020, n. 159; D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con mod. L. 18/12/2020, n. 176; D.L. 9/11/2020, n. 149 (poi abrogato e modifiche inserite nel D.L. 28/10/2020, n. 137); Decreto 11/2/2021; D.I. 18/5/2021; D.L. 146/2021 conv. con mod. L. 215/2021; Decreto 20/12/2021; Decreto 27/12/2021; D.L. 21/3/2022, n. 21 conv. con mod. L. 20/5/2022, n. 51; D.L. 4/5/2023, n. 48 conv. con mod. L. 85/2023; D.L. 29/9/2023, n. 132, conv. con mod. L. 27/11/2023, n. 170; D.L. 18/10/2023, n. 145 conv. con mod. L. 15/12/2023, n. 191; D.Lgs. 24/11/2023, n. 192; L. 30/12/2023, n. 214; D.L. 2/3/2024, n. 19 conv. con mod. L. 29/4/2024, n. 56; D.Lgs. 4/9/2024, n. 135; L. 13/12/2024, n. 203

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ⁽¹⁾

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro";

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212";

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

1. In tutto il testo del D.Lgs. 81/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante: “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, dell'a salute e delle politiche sociali delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno,

della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I
PRINCIPI COMUNI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [...] il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni ⁽¹⁾;
- b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non con-

1. Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 106/2009.

- forme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
 - d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
 - e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
 - f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
 - h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
 - i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
 - m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Pagine omesse dall'anteprima del volume

TABELLA DELLE SANZIONI

Nelle pagine seguenti riportiamo un'utile tabella attraverso la quale il lettore potrà facilmente orientarsi nel quadro sanzionatorio.

Nella prima colonna si trova il riferimento normativo e l'obbligo sanzionato, nella seconda il soggetto sanzionato e la natura e misura della sanzione ⁽¹⁾

1. Secondo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 306 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. [...]".

Il **decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12** "Rivalutazione sanzioni concernenti violazione in materia di salute e sicurezza" ha disposto che "le ammende previste con riferimenti alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell'1,9%".

Il **comma 445 dell'art. 1, della L. 30/12/2018** ha disposto che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ha inoltre disposto che le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.

Il **Decreto direttoriale 20 settembre 2023, n. 111** ha disposto con l'art. 1 che "Le ammende

riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Le successive **note direttoriali 724 del 30/10/2023** e **1159 del 9/11/2023** forniscono un prospetto riepilogativo di tutte le sanzioni e confermano che la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse dal **6 ottobre 2023** (data della pubblicazione del Decreto 111/23 nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Nella tabella seguente riportiamo le sanzioni aggiornate.

ARTICOLO 3 - *Campo di applicazione*

Articoli sanzionati	Sanzioni
<i>c. 12-bis</i>	
<p>12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>	<p>Datore di lavoro e dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.067,88 a € 5.695,36 (art. 55, c. 5 lett. a)</p>

ARTICOLO 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Articoli sanzionati	Sanzioni
<i>c. 1</i>	
<p>I. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 [...] del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (art. 14 c. 1, IV e V periodo)</p> <p>Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (art. 14 c. 1 sesto e settimo periodo). Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente [...] (art. 14 c. 6). I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 14 c. 6).</p> <p>È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato (art. 14 c. 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ispettorato nazionale del lavoro (art. 14 c. 1): [...], quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 14 c. 1 primo periodo, prima parte):

ARTICOLO 14 (segue) - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Articoli sanzionati	Sanzioni
<p><i>segue c.1</i></p> <p>Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.</p> <p>Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.</p>	<p><i>segue c.1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ispettorato nazionale del lavoro (art. 14 c. 1): [...], quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 14 c. 1 primo periodo, prima parte): <ul style="list-style-type: none"> a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; <p>Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 [...] è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia (art. 14 c. 1 primo periodo, prima parte).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ispettorato nazionale del lavoro (art. 14 c. 1); Comando provinciale dei vigili del fuoco (art. 14 c. 6); Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (art. 14 c. 8): [...], in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I (art. 14 c. 1 primo periodo, seconda parte): <ul style="list-style-type: none"> b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

TABELLA DELLE SANZIONI

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

ARTICOLO 14 (segue) - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Articoli sanzionati	Sanzioni
	<p><i>segue c.1</i></p> <p>c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;</p> <p>e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.</p> <p>Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14 c. 10).</p>
<p>2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.</p>	
<p>3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</p>	

ARTICOLO 14 (segue) - *Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

Articoli sanzionati	Sanzioni
<p>4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.</p>	
<p>5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	
<p>6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139</p>	
<p>7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.</p>	
<p>8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.</p>	

Pagine omesse dall'anteprima del volume

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI

*Nelle pagine seguenti in formato tabellare
il quadro degli adempimenti scaturenti dal D.Lgs. 81/08
organizzato per soggetto obbligato*

OBBLIGHI NON DELEGABILI del DATORE DI LAVORO (art. 2, comma 1 lett. b)	
TITOLO I – CAPO II Principi comuni – Sistema istituzionale	Art. 14
TITOLO I – CAPO III – SEZIONE I Principi comuni – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Misure di tutela e obblighi	Art. 17, comma 1 lett. a)
	Art. 17, comma 1 lett. b)
TITOLO I – CAPO III – SEZIONE II Principi comuni – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Valutazione dei rischi	Art. 28
	Art. 29
TITOLO I – CAPO III – SEZIONE III Principi comuni – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Servizio di prevenzione e protezione	Art. 34
TITOLO III – CAPO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale – Impianti e apparecchiature elettriche	Art. 80 comma 2
TITOLO IV – CAPO I Cantieri temporanei o mobili – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	Art. 96, comma 1 lett. g)
TITOLO VIII – CAPO I Agenti fisici – Disposizioni generali	Art. 181
TITOLO VIII – CAPO II Agenti fisici – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	Art. 190
TITOLO VIII – CAPO III Agenti fisici – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni	Art. 202
TITOLO VIII – CAPO IV Agenti fisici – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	Art. 209
TITOLO VIII – CAPO V Agenti fisici – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	Art. 216

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

(segue)

OBBLIGHI NON DELEGABILI del DATORE DI LAVORO (art. 2, comma 1 lett. b)	
TITOLO IX – CAPO I Sostanze pericolose – Protezione da agenti chimici	Art. 223
TITOLO IX – CAPO II Sostanze pericolose – Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e da sostanze tossiche per la riproduzione	Art. 236
TITOLO IX – CAPO III Sostanze pericolose – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	Art. 249
TITOLO X – CAPO II Esposizione ad agenti biologici – Obblighi del datore di lavoro	Art. 271
TITOLO X-BIS Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario	Art. 286- <i>quinquies</i>
TITOLO XI – CAPO II Protezione da atmosfere esplosive – Obblighi del datore di lavoro	Art. 290
ALLEGATI	I; II; XV, punto 3; XLIX
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	Art. 55, commi 1, 2, 3 e 4 Art. 87, comma 1 Art. 159, comma 1 Art. 219, comma 1 Art. 262, comma 1 Art. 282, comma 1 Art. 286- <i>septies</i> , comma 1 Art. 297, comma 2

OBBLIGHI e ADEMPIMENTI (anche indiretti) del MEDICO COMPETENTE (art. 2, comma 1 lett. h) in combinato disposto con l'articolo 18, comma 1, lettere a), g) e g-bis)	
TITOLO I Principi comuni	- art. 18, comma 1, lett. <i>d</i>) - art. 18, comma 2 - art. 21, comma 2 lett. <i>a</i>) - art. 25 - art. 28, comma 2 (data certa) - art. 29, comma 1 - art. 29, comma 3 - art. 35 - art. 38 - art. 39 - art. 40 - art. 41 - art. 42 - art. 45, comma 1
TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili	- art. 104, comma 2
TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi	- art. 168, comma 2 lett. <i>d</i>)
TITOLO VII Attrezzature munite di videotermini	- art. 175, comma 4 - art. 176
TITOLO VIII – CAPO I Agenti fisici – Disposizioni generali	- art. 181, comma 2 - art. 183 - art. 185 - art. 186
TITOLO VIII – CAPO II Agenti fisici – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	- art. 190, comma 1 lettere <i>c</i>) ed <i>i</i>) - art. 191, comma 1 lett. <i>c</i>) - art. 196 - art. 197, comma 3
TITOLO VIII – CAPO III Agenti fisici – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni	- art. 202, comma 5, lettere <i>c</i>) ed <i>i</i>) - art. 204 - art. 205, comma 4
TITOLO VIII – CAPO IV Agenti fisici – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	- art. 209, comma 5, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) e <i>h</i>) - art. 210, comma 3 - art. 211

Pagine omesse dall'anteprima del volume

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE ANALITICO

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
ABROGAZIONE	Art. 304	271
ADDESTRAMENTO		
• Definizione	Art. 2, c. 1, <i>lett. cc)</i>	32
• Movimentazione manuale dei carichi	Art. 37, c. 4	94
	Art. 169	182
	Allegato XXXIII	485
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
• Definizione	Art. 2	29
• Capacità e requisiti professionali	Art. 32	87
AGENTI BIOLOGICI	Titolo X	248
• Attività lavorative che possono comportare presenza di agenti biologici	Allegato XLIV	528
• Autorizzazione all'utilizzo di agente biologico del gruppo 4	Art. 270	250
• Batteri	Allegato XLVI	529
• Campo di applicazione	Art. 266	248
• Classificazione degli agenti biologici	Art. 268	249
	Allegato XLVI	529
• Comunicazione all'organo di vigilanza	Art. 269	250
• Definizioni	Art. 267	249
• Funghi	Allegato XLVI	529
• Informazione e formazione	Art. 278	255
• Misure di emergenza	Art. 277	255
• Misure igieniche	Art. 273	253
• Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	Art. 274	253
	Allegato XLVII	552
• Misure di contenimento e livelli di contenimento	Allegato XLVII	552
• Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	Art. 275	254
	Allegato XLVII	552
• Misure specifiche per i processi industriali	Art. 276	255
	Allegato XLVIII	554
• Specifiche per processi industriali	Allegato XLVIII	554
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 272	252
• Parassiti	Allegato XLVI	529
• Prevenzione e controllo	Art. 279	256
• Registri degli esposti e degli eventi accidentali	Art. 280	257
• Registro dei casi di malattia e di decesso	Art. 281	258

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
<i>segue</i> AGENTI BIOLOGICI		
• Segnale rischio biologico	Allegato XLV	529
• Sorveglianza Sanitaria	Titolo X Capo III	256
• Valutazione del rischio	Art. 271	251
• Virus	Allegato XLVI	529
AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE	Titolo IX Capo II	225
• Accertamenti sanitari	Art. 242	233
• Campo di applicazione	Art. 233	225
• Commissione consultiva tossicologica	Art. 245	237
• Definizioni	Art. 234	225
• Elenco di sostanze, miscele e processi	Allegato XLII	522
• Esposizione non prevedibile	Art. 240	232
• Informazione e formazione	Art. 239	231
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 237	229
• Operazioni lavorative particolari	Art. 241	232
• Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità	Art. 244	235
• Registro di esposizione e cartelle sanitarie	Art. 243	234
• Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)	Art. 244, c. 3, lett. a)	236
• Registro Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNa-TuNS)	Art. 244, c. 3, lett. b)	236
• Sostituzione e riduzione di agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione	Art. 235	227
• Valori limite	Allegato XLIII	523
• Valutazione del rischio	Art. 236	228
AGENTI CHIMICI	Titolo IX Capo I	214
• Campo di applicazione	Art. 221	214
• Cartelle sanitarie e di rischio	Art. 230	223
• Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici	Art. 232	224
• Consultazione e partecipazione dei lavoratori	Art. 231	224
• Definizioni	Art. 222	215
• Divieti	Art. 228	221
	Allegato XL	521

Pagine omesse dall'anteprima del volume